

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 5 Del 15-03-19

Oggetto: Determinazione delle tariffe TARI 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria;
Risultano all'appello nominale:

DE ANGELIS ROBERTO	P	FELIZIANI GRAZIANO	P
SILVESTRI DANIELA	P	CATALDI GIOVANNI	P
BUFFONE FEDERICO	P	DE ANGELIS NAZARIO	P
CIOTTI MARISA	P	DI NICOLA ANDREA	P

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 8
In carica n. 08	Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sign. DE ANGELIS ROBERTO nella sua qualità di SINDACO
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dr. Enrico Equizi;
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

SILVESTRI DANIELA
BUFFONE FEDERICO
CATALDI GIOVANNI

La seduta é Pubblica

COMUNE DI COSSIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

PROPOSTA N. 05 DEL 6 marzo 2019 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORGANO E/O UFFICIO PROPONENTE: Responsabile Area Economico Finanziaria e Amministrativa

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: AREA ECONOMICO – FINANZIARIA ED AMMINISTRATIVA

OGGETTO: Determinazione delle tariffe TARI 2019

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*” di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, “*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”.

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

DATO ATTO che a seguito degli eventi sismici del 24 agosto e successivi diversi immobili sono risultati inagibili o non utilizzabili;

CONSIDERATO che per la TARI sono soggetti a tassazione solo i locali e le aree che sono idonei alla formazione dei rifiuti e cioè quelli nei quali vi è la presenza continuativa dell'uomo; per questo motivo, gli immobili inagibili o inaccessibili a seguito di ordinanza di sgombero possono a buon diritto ritenersi esclusi dalla tassa;

ATTESO che i gravi eventi sismici che si sono verificati hanno determinato la perdita di gettito TARI che in linea teorica dovrebbe essere ristorata interamente secondo l'art. 48, comma 16, del D.L. 189/2016 convertito in legge e modificato dall'art. 45, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;

RITENUTO opportuno e necessario, per tutto ciò, considerare nel Piano finanziario un contributo erariale, a riduzione dei costi da coprire con l'entrata TARI, pari al mancato gettito registrato per utenze cessate a cause del sisma, stimabile provvisoriamente in € 16.986,57;

EVIDENZIATO che l'importo definito per la compensazione per tali perdite di gettito è quantificata per tutti i Comuni interessati in un massimo di complessivi 16 milioni di euro per il 2016 e, per il triennio 2017- 2019, in 30 milioni di euro annuali;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati?”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un *range* stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

DATO atto che si è ritenuto opportuno applicare i coefficienti di produzione media per le utenze domestiche ed i coefficienti minimi per le utenze non domestiche;

RICHIAMATO il vigente "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) – Modifiche" approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 13 del 29 aprile 2016;

ATTESO che all'art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche, comma 1, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) è previsto "la tariffa

calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti è ridotta del 17% per i fabbricati rurali ad uso abitativo”;

CONSIDERATO che risulta necessario modificare il Regolamento, così come sopra richiamato, adeguando le tariffe relative alle utenze domestiche residenti per i fabbricati rurali ad uso abitativo alla percentuale di riduzione del 15% così come stabilito con Delibera di Consiglio comunale n° 15 del 29 aprile 2016;

DATO ATTO che l'art. 28 – “Ulteriori agevolazioni o riduzioni” del Regolamento comunale per l'Istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI dispone che *“In deroga al principio della copertura integrale dei costi del servizio ed a quello comunitario del “chi inquina paga” il Consiglio comunale, può deliberare ulteriori agevolazioni o riduzioni, con copertura dei costi a carico della fiscalità generale nel limite del 7% del costo complessivo del servizio.”*;

RITENUTO opportuno recepire tale disposizione introducendo le ulteriori agevolazioni così come segue:

- ulteriori agevolazioni del 43% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0120 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante”;
- ulteriori agevolazioni del 41% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0117 “Bar, caffè, pasticceria”; categoria di attività codice nr. 0116 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie”;
- ulteriori agevolazioni del 35% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0118 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari”;
- ulteriori agevolazioni del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0105 “Alberghi con ristorante”;
- ulteriori agevolazioni del 15% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0119 “plurilicenze alimentari e/o miste”; categoria di attività codice nr. 0108 “Uffici agenzie studi professionali”;
- ulteriori agevolazioni del 10% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice nr. 0106 “Alberghi senza ristoranti”;

CONSIDERATO che il recepimento dell'articolo sopra richiamato non incide sui costi riportati nel Piano Finanziario TARI 2019, in quanto la relativa somma di autorizzazione di spesa stimata in € 4.607,67 è a carico del bilancio comunale;

DATO ATTO che le riduzioni per i fabbricati rurali ad uso abitativo (di cui all'art. 24 del Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti - TARI) vengono confermate al 15% mentre le riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (di cui all'art. 27 del Regolamento per l'Istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti – TARI) sono pari al 40% e la cui ripartizione del costo del mancato gettito, stimato in € 5.041,80 (comprensiva della quota variabile per il compostaggio), avverrà sulla totalità dei contribuenti, secondo il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa;

DATO ATTO, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, avente ad oggetto "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. collegato ambientale) è stata prevista un'altra fattispecie agevolativa "obbligatoria" e che riguarda la riduzione tariffaria in caso di compostaggio dei rifiuti, contenuta nell'art. 37 della legge richiamata e di cui nella predisposizione del piano si è dovuto tener conto;

DATO ATTO, altresì, che per le utenze che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio, previa presentazione dell'istanza, si propone di usufruire di un'agevolazione sul pagamento della tassa sui rifiuti nella misura percentuale del 15% della parte variabile ai sensi del Regolamento TARI aggiornato alle modifiche ed integrazioni sottoposte all'approvazione dell'odierno Consiglio comunale;

DATO ATTO, infine, che tutte le altre riduzioni sono disciplinate dal vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti – TARI puntualizzando che la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

DATO ATTO che, con Deliberazione di Giunta comunale nr. 60 del 29/12/2014, è stato nominato responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa il Sindaco pro tempore;

DATO ATTO, inoltre, che in base al combinato disposto tra il D.M. 01/09/2016 e l'art. 48, commi 10 e 10-bis, del D.L. 189/2016 (con le modifiche in seguito apportate dal D.L. 8/2017 e dal D.L. 50/2017) è prevista, nei confronti delle persone fisiche che alla data del 24/08/2016 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni danneggiati dal sisma di agosto 2016 (individuati dall'allegato 1 al D.L. 189/2016), la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari (escluse le ritenute alla fonte, per le quali è disposta diversa e separata proroga), scadenti nel periodo compreso tra il 24/08/2016 ed il 31/12/2017. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio degli stessi comuni;

DATO ATTO, altresì, che la ripresa dei versamenti avverrà comunque entro il 01/06/2019, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.L. 189/2016 (con le modifiche in seguito apportate prima dal D.L. 8/2017, poi dal D.L. 50/2017 e successivamente dalla Legge di Bilancio 2018 e dalla Legge di Bilancio 2019);

DATO ATTO che i contribuenti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge n. 145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2019/2021, è stato differito al 28 febbraio 2019;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, con il quale è stato previsto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con atto di Consiglio comunale n. 4 del 30/03/2017;

PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati che riportano i coefficienti adottati per il calcolo delle tariffe Tari 2019 come da Allegato A;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2019 con le ulteriori agevolazioni, come da Allegato B;
- di stabilire che per l'anno d'imposta 2019 le rate TARI avranno le seguenti scadenze di pagamento:
 - 1^ rata 16 giugno 2019;
 - 2^ rata 16 novembre 2019;
- è consentito il pagamento in un'unica soluzione (acconto e saldo) in occasione della scadenza del versamento della prima rata;
- l'art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche, comma 1, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) è sostituito dal seguente "la tariffa calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti è ridotta del 15% per i fabbricati rurali ad uso abitativo";
- di designare quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 relativamente alla componente TARI e della struttura competente per l'esame dei reclami/proposte di mediazione il responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa il Sindaco pro tempore;

- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;
- di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Roberto De Angelis

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Roberto De Angelis

Il Sindaco Presidente relaziona. Ricorda che la tassa viene corrisposta in base a tariffa, commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri del citato D.P.R.. Il decreto elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi: 1) individuazione e classificazione dei costi del servizio; 2) suddivisione dei costi in fissi e variabili. I primi sono relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, in particolare per gli investimenti per le opere e per gli ammortamenti. I secondi sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e

al
l
entità dei costi di gestione; 3) ripartizione dei costi in quote imputabili alle utenze domestiche e non; 4) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, sulla base delle formule e dei coefficienti. Si evidenzia che la Ta.Ri non costituisce leva tributaria propria in quanto l'eventuale incremento non può finanziare spese diverse da quelle inerenti il ciclo dei rifiuti. Pertanto gli eventuali aumenti delle tariffe saranno effettuate per la copertura integrale delle spese relative al servizio. Si dà atto che le previsioni delle utenze domestiche per il 2019, rispetto alle previsioni del 2018, sono 467 e dunque ridotte di 8 unità (anno 2018: 475; anno 2017: 517) per una superficie calpestabile presunta, comprensiva delle pertinenze, di mq 82130 (nel 2018 era stimata in mq 82662 mentre nel 2017 in mq 89914). Le previsioni delle utenze non domestiche per il 2019 sono 77 e rispetto alle previsioni del 2018 sono ridotte di 1 unità (anno 2018: 78; anno 2017: 87) per una superficie calpestabile presunta di mq 15262 (15300 mq stimati nel 2018 e 15272 nel 2017. Parte delle riduzioni sono dovute dal

l
l
esclusione dalla TARI a seguito delle ordinanze di sgombero. Sulla base di quanto sopra i costi del PEF verranno ripartiti come segue: 80% sulle utenze domestiche; 20% sulle utenze non domestiche. Sulla base della specifica normativa si provvede pertanto ha rideterminare le tariffe tenendo però in debita considerazione che, essendo il Comune di Cossignano ubicato nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti (allegato 1 - DL 189/2016), a seguito di tali eventi diversi immobili risultano inagibili o non utilizzabili e che sono in corso ancora le verifiche AeDES. Da questi gravi eventi sismici che si sono verificati si è determinato una perdita di gettito TARI che in linea teorica dovrà essere interamente ristorata dallo Stato, onde garantire l'equilibrio economico tendenziale del servizio. Si considera nel Piano finanziario un contributo, a riduzione dei costi da coprire con l'entrata TARI, pari al mancato gettito registrato per utenze cessate a cause del sisma, stimabile provvisoriamente in € 16.986,57. E' stato ritenuto opportuno dalla Giunta comunale di proporre le ulteriori riduzioni di natura agevolativa (per finalità economico-sociali) così come segue: ulteriori agevolazioni del 43% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0120 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante"; ulteriori agevolazioni del 41% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0117 "Bar, caffè, pasticceria"; categoria di attività codice n. 0116 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie"; ulteriori agevolazioni del 35% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0118 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari"; ulteriori agevolazioni del 25% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0105 "Alberghi con ristorante"; ulteriori agevolazioni del 15% nella parte fissa e nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0119 "plurilicenze alimentari e/o miste"; categoria di attività codice n. 0108 "Uffici agenzie studi professionali"; ulteriori agevolazioni del 10% nella parte fissa e

nella parte variabile alle categorie: categoria di attività codice n. 0106 “Alberghi senza ristoranti”. Tali ulteriori agevolazioni non incidono sui costi riportati nel Piano Finanziario TARI 2019, in quanto la relativa somma di autorizzazione di spesa stimata in € 4361,81 sono a carico del bilancio comunale. Sulla base dei costi finanziari previsti per lo smaltimento dei rifiuti, si propone di portare all’approvazione del Consiglio comunale le seguenti tariffe TARI (applicando i coefficienti di produzione media kb per le utenze domestiche ed i coefficienti minimi kc e kd per le utenze non domestiche, così come avvenuto nelle annualità precedenti) con le eventuali ulteriori agevolazioni, a carico del bilancio comunale, per specifiche categorie di utenze non domestiche. Si propongono, inoltre, alcune riduzioni e agevolazioni tenendo conto anche delle qualità e delle quantità di rifiuti mediamente prodotti. Sulla base dei costi finanziari previsti per lo smaltimento dei rifiuti e delle utenze domestiche e non domestiche censite si propone, pertanto, di approvare le tariffe Ta.Ri. allegate alla proposta. Anche per l’anno d’imposta 2019 le rate TARI avranno le seguenti scadenze di pagamento: 1° rata 16 giugno 2019; 2° rata 16 novembre 2019. A tale scopo l’Ufficio Tributi del Comune di Cossignano emetterà, a seguito dell’avvenuta approvazione delle tariffe da parte di questo Consiglio comunale, gli avvisi di pagamento che verranno recapitati ai contribuenti tramite posta ordinaria. L’avviso di pagamento conterrà l’importo dovuto, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la categoria tariffaria dichiarata o accertata, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. Come per il 2018 anche per il 2019 l’auspicio è quello di mantenere il numero delle utenze domestiche e non domestiche e di non vedere aumentare i costi aggiuntivi dovuti per lo smaltimento e trasporto dei rifiuti fuori provincia, così come meglio rappresentato nell’elaborazione del PEF 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 08

Votanti n. 08

Voti favorevoli n. 08,

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:
- di approvare gli allegati che riportano i coefficienti adottati per il calcolo delle tariffe Tari 2019 come da Allegato A;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell’anno 2019 con le ulteriori agevolazioni, come da Allegato B;

- di stabilire che per l'anno d'imposta 2019 le rate TARI avranno le seguenti scadenze di pagamento:
 - 1^ rata 16 giugno 2019;
 - 2^ rata 16 novembre 2019;
- è consentito il pagamento in un'unica soluzione (acconto e saldo) in occasione della scadenza del versamento della prima rata;
- l'art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche, comma 1, del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti (TARI) è sostituito dal seguente "la tariffa calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti è ridotta del 15% per i fabbricati rurali ad uso abitativo";
- di designare quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147 relativamente alla componente TARI e della struttura competente per l'esame dei reclami/proposte di mediazione il responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa il Sindaco pro tempore;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Quindi stante l'urgenza di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, con successiva votazione riportante il voto favorevole di n. 08 consiglieri su n. 08 consiglieri presenti e votanti, espresso per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to DE ANGELIS ROBERTO

Il Segretario
f.to Dr. Enrico Equizi

=====
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-04-2019
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 25-04-2019,
N. ALBO 135 ;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla residenza comunale, li

IL Segretario
Dr. Enrico Equizi

=====
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []
- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
Dr. Enrico Equizi

Comuni fino a 5000 abitanti - Centro (Italia)

Coefficienti per utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Kb medi
1	0,82	0,8
2	0,92	1,6
3	1,03	2
4	1,1	2,6
5	1,17	3,2
6+	1,21	3,7

Coefficienti per utenze non domestiche

	Attività	Kc min.	Kd min.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	2,93
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,70	5,95
3	Stabilimenti balneari	0,43	3,65
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	1,95
5	Alberghi con ristorante	1,02	8,66
6	Alberghi senza ristorante	0,65	5,52
7	Case di cura e riposo	0,93	7,88
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	6,48
9	Banche ed istituti di credito	0,48	4,10
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,86	7,28
	- idem utenze giornaliere	1,72	14,56
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	7,31
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,68	5,75
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,82
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	3,57
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	4,47
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	5,01	42,56
	- idem utenze giornaliere	10,02	85,12
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	32,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	16,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	9,60
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	55,94
	- idem utenze giornaliere	13,16	111,88
21	Discoteche, night-club	1,00	8,51

Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I) per l'anno 2019

Tariffe TARI 2019 - UtENZE domestiche		
	Coefficiente Fisso/mq €	Coefficiente Variabile €
CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	€ 0,39	€ 57,16
CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	€ 0,44	€ 114,32
CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	€ 0,49	€ 147,18
CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	€ 0,52	€ 185,75
CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	€ 0,56	€ 232,20
CAT. DOMESTICA 6 o PIU' OCCUPANTI	€ 0,58	€ 267,93

Tariffe TARI 2019 - UtENZE non domestiche					
		Fisso/mq	Variabile/mq	F (*)	V (*)
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,26	€ 0,42		
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,53	€ 0,85		
103	Stabilimenti balneari	€ 0,32	€ 0,52		
104	Esposizioni, autosaloni	€ 0,17	€ 0,28		
105	Alberghi con ristorante	€ 0,98	€ 1,24	€ 0,74	€ 0,93
106	Alberghi senza ristorante	€ 0,64	€ 1,04	€ 0,58	€ 0,94
107	Case di cura e riposo	€ 0,72	€ 1,17		
108	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,82	€ 1,32	€ 0,70	€ 1,12
109	Banche ed istituti di credito	€ 0,40	€ 0,65		
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,65	€ 1,04		
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,65	€ 1,33		
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	€ 0,51	€ 0,82		
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,69	€ 1,12		
114	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,32	€ 0,51		
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,40	€ 0,64		
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	€ 3,76	€ 6,09	€ 2,22	€ 3,59
117	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,87	€ 4,66	€ 1,69	€ 2,75
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,43	€ 2,32	€ 0,93	€ 1,51
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,85	€ 1,37	€ 0,72	€ 1,16
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 4,94	€ 8,01	€ 2,82	€ 4,57
121	Discoteche, night-dub	€ 0,75	€ 1,22		

(*) tariffe da applicare a seguito dell'ulteriore agevolazione